

1)		2) ente COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO Codice Ente 11036	3) sigla C.C.	4) numero 18	5) data 29/07/2020
6) oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020.					
Codice deliberazione					

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **2020**, addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
FERRARI LUCA	Sindaco	X	
MASMI LORENA CELESTINA	Consigliere	X	
MAGLIO GIANLUCA	Consigliere	X	
LAINI OMAR	Consigliere	X	
COLAUTTI ANNALARA	Consigliere	X	
BECCARINI FRANCESCA	Consigliere	X	
SABBADINI BEATRICE	Consigliere	X	
FORNONI STEFANO	Consigliere		X
GIMONDI EMANUELE	Consigliere		X
RIOLDI CRISTIANA	Consigliere	X	
LODIGIANI STEFANO	Consigliere	X	

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ladolcetta Dott.ssa Annunziata**.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Luca Ferrari**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO IMMOBILE
Base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	10,20 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019	4 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4,60 per mille

Unità immobiliari strumentali all'esercizio dell'attività possedute da imprese artigiane	7,60 per mille
Aree edificabili	10,20 per mille
Terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	10,20 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione locata a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	8 per mille, da ridurre al 75 per cento Art. 1, comma 760 l. n. 160/2019 (aliquota applicabile 6 per mille)
Unità immobiliari classificati in Cat. D1	10,60 per mille
Beni merce	0,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 16/11/2019 e successive variazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 21/12/2019 e successive variazioni;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

TIPO IMMOBILE	ALiquOTA
Aliquota ordinaria	10,20 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019	4 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile	4,60 per mille
Unità immobiliari strumentali all'esercizio dell'attività possedute da imprese artigiane	7,60 per mille
Aree edificabili	10,20 per mille
Terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	10,20 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	8 per mille, da ridurre al 75 per cento Art. 1, comma 760 l. n. 160/2019 (aliquota applicabile 6 per mille)
Unità immobiliari classificati in Cat. D1	10,60 per mille
Beni merce	0,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille

2) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

3) di stabilire, per l'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020, inserendola entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, conferendo efficacia alla medesima.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Luca Ferrari
(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Ladolcetta Dott.ssa Annunziata
(sottoscritto digitalmente)